

**DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2**

N. 1442/AV2 DEL 10/11/2015

Oggetto: Sentenza Tribunale di Ancona Sezione Lavoro causa n. 778/2012 F. R. (matricola n. 26089)/ASUR Marche confermata in Appello con Sentenza n. 198/2015. Esecuzione del giudicato. Adempimenti conseguenti.

**IL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. di recepire la sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro n. 198/2015 pubblicata il 29/07/2015 GG n. 44/2015 che ha respinto l’appello (e confermato la sentenza impugnata) presentato dalla ASUR Marche avverso la sentenza n. 419/2014 del 01/10/2014 del Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro che aveva disposto “la riammissione in servizio della ex dipendente F. R. (matricola n. 26089) al fine di poter partecipare alla procedura di stabilizzazione di cui alla DGRM n. 1021/2007 e corrispondere a titolo di risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla effettiva riammissione in servizio”;
3. di dare atto che la ricorrente F. R. (matricola n. 26089) è stata riammessa in servizio nel profilo professionale di Ausiliario Specializzato, con decorrenza dal 01/02/2015, (giusto quanto disposto con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 197/2015) con riserva di assolvere gli altri obblighi disposti dalla sentenza di primo grado successivamente alla decisione di appello;
4. di corrispondere alla Sig.a F. R. (matricola n. 26089), a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 80.686,11 commisurata alla retribuzione globale maturata dal 01/08/2010 (data del licenziamento) al 31/01/2015 (data della riammissione in servizio);
5. di recuperare su detto importo la somma di € 1.432,30= quale valorizzazione monetaria del debito orario maturato dalla dipendente F. R. (matricola n. 26089) alla data del 31/07/2010 (data del licenziamento);

6. di assegnare, contestualmente alla corresponsione della somma come sopra determinata e decurtata dell'importo di cui al capo precedente, alla ditta Achiinterni di Fuligni Alberto la cifra di € 11.523,11 quale residuo per Ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G. 637/2015 dal Tribunale di Ancona;
7. di portare a compimento il processo di stabilizzazione ex DGRM n.1021/2007 del rapporto di lavoro della dipendente F. R. (matricola n. 26089), inizialmente assunta mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, trasformandone il rapporto di lavoro nel profilo di Ausiliario Specializzato, da tempo determinato a tempo indeterminato dalla data di adozione del presente provvedimento;
8. di dare mandato alla UOC Personale Dipendente di portare in esecuzione quanto disposto con il presente atto;
9. di dare atto che per l'intero costo derivante dall'esecuzione della sentenza de qua, quantificato in €. 80.686,11=, esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030103 del Bilancio Economico del 2015 dell'ASUR – sezionale AV2;
10. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che per l'intero costo derivante dall'esecuzione della sentenza de qua, come specificato sub punto 4., esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030103 del Bilancio Economico del 2015 dell'ASUR – sezionale AV2.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. L. Paris

U.O. Gestione Econ-Finanz.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n° 5 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE

Con determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 197/AV2 del 12/02/2015 avente ad oggetto:” Sentenza Tribunale di Ancona Sezione Lavoro causa n. 778/2012 F. R. (matricola n. 26089)/ ASUR Marche. Riammissione in servizio. Provvedimenti conseguenti.” si era disposto di dare parziale esecuzione alla Sentenza del Tribunale di Ancona – in sede di Magistratura del Lavoro – n. 419/14 intervenuta nel giudizio proposto dalla ex dipendente della Zona Territoriale n. 4 di Senigallia (ora Area Vasta 2 Fabriano) stante il preposto appello.

Il dispositivo della sentenza, con riferimento diretto alla posizione della Sig.a F. R. (matricola n. 26089) condannava l’ASUR Marche “a riammettere in servizio F. R. (matricola n. 26089) al fine di poter partecipare alla procedura di stabilizzazione di cui alla DGRM n. 1021/2007 e a corrispondere a titolo del risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla effettiva riammissione il servizio.”

La parziale esecuzione, nelle more del proposto giudizio di appello, si è sostanziata a favore della sig.a F. R. (matricola n. 26089) nella riammissione in servizio, con decorrenza dal 01/02/2015, nel profilo professionale di Ausiliario Specializzato addetto ai servizi economici con rapporto di lavoro a tempo determinato, con assegnazione alla U.O. Acquisti e Logistica, previa valutazione della capacità lavorativa specifica da effettuarsi da parte del Medico Competente.

In data 01/02/2015 la dipendente è stata, successivamente alla valutazione da parte del medico competente, reinserita in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Nella medesima determina veniva altresì deciso di non portare a completa esecuzione quanto disposto nella sentenza di primo grado, in quanto contro la decisione questa Area Vasta aveva interposto appello.

Alla data del 31/07/2010 (momento del licenziamento poi dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro) incideva sul trattamento economico della dipendente Sig.a F. R. (matricola n. 26089), una trattenuta pari al quinto dello stipendio a favore della ditta Archiinterni di Fuligni Alberto per recupero coattivo dell’ importo liquidato dal Giudice dell’ Esecuzione del Tribunale di Ancona con ordinanza del 29/12/2008 R.G. ES. MOB. 155/2008 per complessivi € 9.199,53 di cui erano stati introitati, nell’anno 2010, da parte del creditore precedente complessivi € 444,37.

L’impresa Archiinterni rappresentata e difesa dall’ Avv. Federica Fraboni del Foro di Ancona, avuto notizia del giudizio vittorioso di primo grado, che ha condannato l’Area Vasta 2 al reintegro della dipendente F. R. (matricola n. 26089) nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, consistente nella retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla effettiva riammissione in servizio, ha ottenuto dal Giudice dell’ Esecuzione del Tribunale di Ancona una nuova ordinanza (R.G. 637/2015 del 27/04/2015) “che assegna al creditore procedente Archiinterni di Fuligni Alberto, in pagamento del credito come sopra determinato la somma complessiva di €12.776,67, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, l’importo della tassa di registrazione della presente ordinanza e degli interessi come sopra, ordinandone al terzo l’immediato pagamento”.

Stante la pendenza del giudizio di appello contro la sentenza di primo grado, che aveva disposto in favore della ex dipendente F. R. (matricola n. 26089), si è deciso di limitare la pretesa del creditore pignorante alla assegnazione del solo quinto dello stipendio dando atto che dal 01/02/2015 al 31/10/2015, si è provveduto a trattenere e versare al beneficiario della ordinanza di assegnazione la somma complessiva di € 2.125,20.

Si ritiene, per completezza istruttoria, evidenziare che alla data del licenziamento della dipendente F. R. - matricola n. 26089 - (31/07/2010) dal riepilogo dei cartellini marcatempo risultava un debito orario pari ad ore

162 che valorizzato per il costo orario di € 8,84 (profilo professionale di Ausiliario Specializzato) si quantifica in € 1.432,30.

Il ricorso in appello presentato da questa Area Vasta con il patrocinio dell' Avv. to Marisa Barattini, avverso la sentenza n. 419/2014 del 1° ottobre 2014 del Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, è stato, con sentenza n. 198/205 del 04/06/2015 (pubblicata per intero in data 29/07/2015) respinto dalla Sezione Lavoro della Corte d' Appello di Ancona che ha confermato la sentenza impugnata.

Come prima azione, in esecuzione della sentenza di primo grado, si è provveduto alla riammissione in servizio della Sig.a F. R. (matricola n. 26089) con decorrenza dal 01/02/2015. (Riammissione disposta con deliberazione del Direttore di Area Vasta n. 197/AV2 del 12/02/2015).

Con il presente provvedimento si recepisce la sentenza di secondo grado (che conferma il giudizio di primo grado), provvedendo ad ottemperare come di seguito specificato:

- corresponsione a titolo di risarcimento del danno della retribuzione di fatto maturata dal licenziamento (01/08/2010) alla effettiva riammissione in servizio:

retribuzione mensile Ausiliario Specializzato:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Stipendio base mensile | 1.359,43 |
| Indennità Qual. Professionale | 9,55 |
| Vacanza Contrattuale | 10,27 |
| Totale | € 1.397,25= |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| - anno 2010 | 5 mesi + 5 ratei di 13 [^] | € 7.470,93 |
| - anno 2011 | 12 mesi + 12 ratei di 13 [^] | € 17.930,25 |
| - anno 2012 | 12 mesi + 12 ratei di 13 [^] | € 17.930,25 |
| - anno 2013 | 12 mesi + 12 ratei di 13 [^] | € 17.930,25 |
| - anno 2014 | 12 mesi + 12 ratei di 13 [^] | € 17.930,25 |
| - anno 2015 | 1 mese + 1 rateo di 13 [^] | € 1.494,18 |
| - | Totale | € 80.686,11= |

- recupero economico per saldo orario negativo alla data del 31/07/2010 ore 162 * € 8,84 € **1.432,30=**
- assegnazione alla ditta Archiiterni di Fuligni Alberto della somma residua di € **11.523,11=**(quale differenza di quanto assegnato dal Giudice dell' Esecuzione e comunicato con nota dell' Avv.to Federica Fraboni e quanto trattenuto ed assegnato – dal 01/02/2015 al 31/10/2015 - € 13.648,31 – € 2.125,20 = € 11.523,11

Si provvede contestualmente allo scioglimento della riserva contenuta nella deliberazione del Direttore della ex ZT4 Senigallia n. 681/ZDZONA del 15/12/2009, con la quale si era disposto “di tenere temporaneamente in sospenso, in attesa di determinazioni in merito alla idoneità alla mansione, la procedura di stabilizzazione relativa alla dipendente Sig.a F. R. (matricola n. 26089)”, provvedendo, in esecuzione di quanto disposto dal giudice di primo grado (confermato in appello) alla trasformazione del rapporto di lavoro nel profilo professionale di Ausiliario Specializzato da tempo determinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di adozione del presente atto.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

- Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.

- di recepire la sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro n. 198/2015 pubblicata il 29/07/2015 GG n. 44/2015 che ha respinto l'appello (e confermato la sentenza impugnata) presentato dalla ASUR Marche avverso la sentenza n. 419/2014 del 01/10/2014 del Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro che aveva disposto “la riammissione in servizio della ex dipendente F. R. (matricola n. 26089) al fine di poter partecipare alla procedura di stabilizzazione di cui alla DGRM n. 1021/2007 e corrispondere a titolo di risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla effettiva riammissione in servizio”;
- di dare atto che la ricorrente F. R. (matricola n. 26089) è stata riammessa in servizio nel profilo professionale di Ausiliario Specializzato, con decorrenza dal 01/02/2015, (giusto quanto disposto con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 197/2015) con riserva di assolvere gli altri obblighi disposti dalla sentenza di primo grado successivamente alla decisione di appello;
- di corrispondere alla Sig.a F. R. (matricola n. 26089), a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 80.686,11 commisurata alla retribuzione globale maturata dal 01/08/2010 (data del licenziamento) al 31/01/2015 (data della riammissione in servizio);
- di recuperare su detto importo la somma di € 1.432,30= quale valorizzazione monetaria del debito orario maturato dalla dipendente F. R. (matricola n. 26089) alla data del 31/07/2010 (data del licenziamento);
- di assegnare, contestualmente alla corresponsione della somma come sopra determinata e decurtata dell'importo di cui al capo precedente, alla ditta Achiinterni di Fuligni Alberto la cifra di € 11.523,11 quale residuo per Ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G. 637/2015 dal Tribunale di Ancona;
- di portare a compimento il processo di stabilizzazione ex DGRM n.1021/2007 del rapporto di lavoro della dipendente F. R. (matricola n. 26089), inizialmente assunta mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, trasformandone il rapporto di lavoro nel profilo di Ausiliario Specializzato, da tempo determinato a tempo indeterminato dalla data di adozione del presente provvedimento;
- di dare mandato alla UOC Personale Dipendente di portare in esecuzione quanto disposto con il presente atto;
- di dare atto che per l'intero costo derivante dall'esecuzione della sentenza de qua, quantificato in €. 80.686,11=, esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030103 del Bilancio Economico del 2015 dell'ASUR – sezionale AV2;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Bruno Valentini

Il Dirigente- Responsabile
Dott.ssa Lorella Pietrella

- ALLEGATI -

Nessun allegato.